


COMUNE DI BESANA IN BRIANZA



DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E  
SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

(art. 57, comma 1, l.r. 11/03/05 n. 12)

**NORME GEOLOGICHE DI PIANO**

Maggio 2008



Dott. geol. G. ATTARDO

---

## SOMMARIO

### 1. **NORME GENERALI**

### 2. **NORME SPECIFICHE**

2.1 **Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni**

2.2 **Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni**

2.3 **Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni**

## 1. NORME GENERALI

La **normativa di riferimento** per le indagini geologiche da allegare ai progetti di edificazione, è costituita dal *Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 14.09.05 "Norme Tecniche per le Costruzioni"*.

Per quanto attiene la **componente sismica** è stato accertato che nelle aree perimetrare sull'Allegato n. 2a come zone **Z3a, Z4a, Z4c**, è richiesta l'applicazione del **secondo livello di approfondimento** per le costruzioni elencate alla d.d.u.o. n. 19904 del 21.11.03, in cui si preveda: *affollamenti significativi, industrie con attività pericolose per l'ambiente, reti viarie e ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza, e costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti.*

In questi casi è necessaria la **verifica del fattore di amplificazione Fa** attraverso il metodo ritenuto più opportuno. Qualora il valore **Fa** misurato sia maggiore del valore soglia indicato per il territorio comunale, riportato sulla *Relazione Geologica Generale*, il progetto dovrà essere sottoposto alle analisi di **terzo livello**, secondo i criteri determinati dall'Allegato 5 della D.G.R. 8/1566 del 22.12.05. L'applicazione del **terzo livello di approfondimento** è inoltre prevista per le zone perimetrare come **Z2** ed esclusivamente per le costruzioni di cui all'elenco sopra riportato.

Si specifica che **le indagini e gli approfondimenti** prescritti dalla D.G.R. 8/1566 del 22.12.05 devono essere realizzati **prima della progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla pianificazione dell'intervento ed alla progettazione stessa.**

Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica di supporto

---

deve essere consegnata, congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione dei Piani Attuativi (L.R. 12/2005, art. 14) o in sede di richiesta del permesso di costruire (L.R. 12/2005, art. 38).

## 2. NORME SPECIFICHE

Nel Comune di Besana Brianza, oltre alle *Norme Generali* sopra richiamate, vigono le seguenti *Norme Specifiche* relative a ciascuna *Classe di Fattibilità* in cui è stato suddiviso il territorio (Allegati nn. 9.1÷9.18).

### 2.1 Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni

Nelle aree ricomprese nella **Classe 2 di fattibilità**, i progetti per le nuove costruzioni dovranno essere dotati delle indagini geologiche, idrogeologiche e geotecniche di dettaglio previste dal *Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 14.09.05 "Norme Tecniche per le Costruzioni"*.

Oltre a quanto fissato dal sopracitato Decreto, sono previste le seguenti indagini di approfondimento:

- valutazione del carico unitario ammissibile e dei cedimenti assoluti dei terreni di fondazione;
- valutazione della soggiacenza della falda in caso di strutture sotterranee che possano interessare la falda stessa;
- indicazioni sulle metodologie di abbattimento temporaneo della falda e dei sistemi di impermeabilizzazione nei casi di strutture sotto falda.

## 2.2 Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni

Oltre a quanto fissato dal *Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 14.09.05 "Norme Tecniche per le Costruzioni"*, valgono le seguenti prescrizioni specifiche:

- valutazione del carico unitario ammissibile e dei cedimenti assoluti dei terreni di fondazione;
- valutazione della soggiacenza della falda in caso di strutture sotterranee che possano interessare la falda stessa;
- indicazioni sulle metodologie di abbattimento temporaneo della falda e dei sistemi di impermeabilizzazione nei casi di strutture sotto falda;
- per quanto riguarda le aree acclivi con pendenze superiori ai 20° (Classe 3a), le eventuali opere consentite dalle normative sono subordinate ad una verifica di stabilità del versante nelle due configurazioni possibili: prima e dopo l'intervento;
- per quanto riguarda i corsi d'acqua valgono le seguenti prescrizioni: su tutte le acque pubbliche, così come definite dalla legge 36/1994 e relativo regolamento valgono le disposizioni di cui al R.D. 523/1904 ed in particolare il divieto di edificazione ad una distanza inferiore a 10 metri, fino all'assunzione da parte del Comune del provvedimento di cui ai punti 3 e 5.1 della D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.02. Sugli interventi consentiti dal R.D. 523/1904, dal R.D. 368/1904, dal D.lgs 152/1999 e dalla D.G.R. n. 7/7968 del 25.01.02 e dalla D.G.R. n. 7/13950 del 01.08.03, sui corsi d'acqua e nelle relative fasce di rispetto sono previste le seguenti indagini di

approfondimento: indagini geologiche, geotecniche, idrogeologiche ed idrauliche che dimostrino la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di rischio potenziale presente;

- per quanto riguarda le aree ad elevata vulnerabilità dell'acquifero superficiale (Classe 3c), le eventuali opere consentite dalle normative sono subordinate ad un'indagine idrogeologica di dettaglio che accerti la compatibilità degli interventi previsti con lo stato di potenziale vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee.

### 2.3 Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni

Nelle aree ricomprese in Classe 4 di fattibilità sono escluse nuove edificazioni ad eccezione delle opere tese alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti.

Per gli edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente interventi così come definiti dall'art. 31, lettere (a), (b), (c) della Legge 457/1978. Eventuali **opere pubbliche e di interesse pubblico** potranno essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili. A tal fine, alle istanze per l'approvazione di tali opere da parte dell'Autorità Comunale, dovrà essere allegata apposita relazione geologica, geotecnica, idrogeologica ed idraulica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di rischio potenziale presente.

Negli ambiti interessati da esondazioni lungo le aste dei corsi d'acqua e già classificati con la sigla "Ee" sulla **Carta del dissesto (Allegato n. 8)**, sono consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di risanamento conservativo degli edifici;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e

---

a mitigare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni d'interesse culturale, compatibili con la normativa di cautela;
- i cambiamenti di destinazione colturale, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 metri dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
- l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei reflui già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 05.02.97 n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme specifiche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino all'esaurimento della capacità residua derivante dall'autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.